



Corte III
C-6456/2013

Sentenza del 10 luglio 2014

Composizione

Giudice unico: Michela Bürki Moreni
Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A. _____,
ricorrente,

Contro

Cassa svizzera di compensazione,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizio-
ne del 27 settembre 2013).

Fatti:**A.**

Mediante decisione del 24 agosto 1994, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), ha ripreso, con effetto dal 1° settembre 1994, il versamento, in favore di A._____, cittadino spagnolo, nato il , della rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità erogata dal 1. novembre 1989 (doc. 17, 12).

B.

Con il compimento del 65^{esimo} anno di età dell'assicurato, mediante decisione del 21 febbraio 2013, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in suo favore una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° marzo 2013 (doc. 100), pari a fr. 1'843.- al mese. Alla base del calcolo è stato posto un periodo contributivo di 16 anni e 3 mesi, una scala rendite 38 ed un reddito annuo medio determinante di fr. 68'796.- (doc. 100, pag. 3). La CSC ha altresì informato che, poiché la rendita di vecchiaia sostituiva la rendita di invalidità, essa veniva calcolata sulla base dei medesimi criteri rilevanti per quest'ultima, in quanto questa modalità di calcolo risultava più favorevole all'assicurato (doc. 100 pag. 4).

C.

Con atto del 27 febbraio 2013, l'assicurato ha formulato opposizione contro la suddetta decisione. Egli ha in particolare fatto valere di aver lavorato da aprile a dicembre 1978, da marzo a dicembre 1986 e nel corso sia del 1987 che del 1988 (doc. 101 p. 1). Il provvedimento impugnato non terrebbe per contro conto di tali periodi.

D.

Esaminata l'opposizione, la CSC ha rifatto i calcoli da porre alla base della prestazione erogata. Nella sua decisione su opposizione del 27 settembre 2013, l'amministrazione AVS ha in particolare accolto le censure sollevate dal ricorrente in relazione ai periodi contributivi mancanti (doc. 109 p. 2-4). Da un lato, quindi, tenuto conto dei principi applicabili al calcolo della rendita AVS, l'amministrazione ha accertato che l'assicurato può contare su di un periodo contributivo di 21 anni e 3 mesi che, al momento dell'evento assicurato di vecchiaia (65 anni; febbraio 2013) dà diritto ad una scala rendite 21, su di un reddito annuo medio determinante di fr. 54'347.- (in cui sono stati considerati pure gli accrediti per compiti educativi) e, quindi, su un importo pensionistico di fr. 929.- al mese.

Dall'altro, considerando che l'interessato è al beneficio di una rendita AI dal 1989, la CSC ha rilevato che l'assicurato può contare su di una scala rendite 38 e su di un reddito annuo medio determinante attualizzato di fr. 68'796.-, per cui la rendita mensile ammonta a fr. 1'843.-.

L'amministrazione ha pertanto concluso che, alla luce delle disposizioni legali vigenti, all'assicurato spetta la prestazione a lui più vantaggiosa, ossia quella stabilita in base alle disposizioni vigenti in materia di assicurazione invalidità ed ha quindi respinto l'opposizione.

E.

Con ricorso del 24 ottobre 2013 indirizzato alla CSC e trasmesso al Tribunale amministrativo federale per competenza il 13 novembre 2013, l'assicurato ha impugnato la predetta decisione facendo valere, come in sede d'opposizione, il mancato computo di periodi contributivi, rinviando alla documentazione allegata.

F.

Nelle proprie osservazioni ricorsuali del 13 gennaio 2014, la CSC propone di respingere l'impugnativa e di confermare la decisione impugnata. L'autorità inferiore rileva infatti come l'interessato non faccia valere nuovi argomenti e non contesti il calcolo in quanto tale, ma la presunta omissione del computo di contributi AVS da lui versati negli anni dal 1986 al 1988, di cui l'amministrazione ha già tenuto conto. Inoltre, a detta dell'amministrazione tali fatti risultano essere irrilevanti, dovendosi la rendita, in quanto più vantaggiosa per il ricorrente, calcolare in base ai criteri validi in materia di rendita di invalidità.

G.

Con ordinanza del 28 gennaio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente a presentare un'eventuale replica. L'interpellato non ha esercitato tale diritto.

Diritto:**1.**

In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85^{bis} cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

2.

2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), di conseguenza è ricevibile.

3.

3.1 Il diritto applicabile è costituito dalle norme in vigore al momento in cui i fatti giuridicamente determinanti si sono prodotti. Il giudice non prende in considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigiosa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Quando è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo il vecchio diritto per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a parti-

re dall'entrata in vigore delle nuove norme (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).

3.2 Secondo il diritto internazionale nel caso concreto è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con il suo allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In questo contesto, l'ALC è stato modificato con effetto 1° aprile 2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e 0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella specie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio 2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale Stato. Può essere precisato che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale l'ALC rinviava per il periodo precedente il 31 marzo 2012 conteneva una disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1.

3.3 Nel caso in esame il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° marzo 2013. Gli accordi di cui sopra sono pertanto applicabili.

4.

4.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni. Tale diritto (cpv. 2) nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita al cpv. 1.

4.2 Giusta l'art. 29^{bis} cpv. 1 LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).

4.3 Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29^{ter} cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29^{ter} cpv. 2 LAVS).

In base all'art. 52*b* dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101), quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29^{ter} LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.

4.4 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contribuzione completo (lett. a; scala massima 44), o di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di assicurazione incompleto (lett. b).

4.5 La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa (art. 38 cpv. 1 LAVS) ed è calcolata conformemente agli articoli 34 a 37 LAVS; per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione e quello degli assicurati della sua classe di età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 2 LAVS).

4.6 In relazione agli art. 29^{bis} e 30 LAVS, il reddito annuo medio determinante è il secondo elemento che fonda l'importo una rendita di vecchiaia.

L'art. 29^{quater} LAVS prevede che il reddito annuo medio determinante si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti assistenziali. Secondo l'art. 30 LAVS la somma dei redditi dell'attività lucrativa viene rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'articolo 33^{ter} LAVS. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione (cpv. 1). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (cpv. 2).

Giusta l'art. 29quinquies cpv. 3 lett. a prima frase LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti ed attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi (splitting).

Inoltre, giusta l'art. 29sexies cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni; tuttavia ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi.

5.

5.1 Deve essere tuttavia rilevato che in base all'art. 33bis cpv. 1 LAVS (commutazione di una rendita d'invalidità), le rendite di vecchiaia o per superstiti che sostituiscono una rendita in conformità della LAI sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che la rendita d'invalidità se ne deriva un vantaggio per l'avente diritto.

5.2 Ora, come già ampiamente spiegato dalla CSC nella decisione su opposizione impugnata, nel caso concreto la soluzione di commutare la rendita AI in vigore dal novembre 1989 in rendita AVS è nettamente e manifestamente più vantaggiosa per il ricorrente, pur tenendo conto, nel calcolo comparativo fondato sui criteri previsti per calcolare la rendita AVS (consid. 4), come chiesto espressamente dal ricorrente, dei contributi versati nel 1978 (aprile dicembre), 1979 (gennaio-febbraio), 1986 (marzo-dicembre) e 1987 e 1988 (gennaio-dicembre), che erano stati erroneamente omessi nel calcolo posto alla base della decisione del 21 febbraio 2013.

Tale circostanza è quindi del tutto ininfluyente ai fini dell'esito della presente procedura.

6.

6.1 Vista la manifesta disparità fra le due prestazioni calcolate nei due modi differenti, si riassumeranno le due posizioni.

6.2

6.2.1 Secondo le basi AVS, l'assicurato con 21 anni e 3 mesi contributivi può essere collocato nella scala rendite 21 (invece della scala massima 44).

6.2.2 Il reddito complessivo conseguito dall'interessato nel corso della sua attività in Svizzera, una volta proceduto all'operazione di splitting sopra ricordata, ammonta a fr. 594'344.-. Questo importo deve essere rivalutato secondo apposite tabelle fino all'anno in cui matura il diritto (art. 30

cpv. 1 LAVS), nella specie, per il fattore 1,199, il che comporta un reddito rivalutato di fr. 712'619.-. che, diviso per una durata contributiva di 21 anni e 3 mesi, comporta un reddito annuo medio determinante di fr. 33'535.-.

6.2.3 L'interessato ha inoltre diritto a degli accrediti per compiti educativi per un totale di fr. 20'812.-, che sommato al reddito annuo medio da lavoro ("splittato") di fr. 33'535.-, comporta un reddito annuo medio di fr. 54'347.-. Questo importo è arrotondato al prossimo valore contenuto nelle tabelle, ossia fr. 54'756.-.

6.2.4 Ora, in base alla scala 21 ed un reddito annuo medio determinante di fr. 54'756.-, l'importo mensile di vecchiaia è di fr. 929.—(2013).

6.3

6.3.1 Secondo le basi di calcolo AI quando, nel 1989, venne concesso il diritto alla rendita, l'interessato poteva contare su 17 anni interi di contribuzione, il che, invece dei 20 anni richiesti per la sua classe di età (1948) per aver diritto alla scala massima (44), comportava una scala 38. Questa scala rendite permane fino al momento della concessione del diritto alla rendita di vecchiaia.

6.3.2 Il reddito annuo medio viene adeguato ogni anno in base all'evoluzione dell'indice dei prezzi e dei salari. Nel 2013 detto reddito si situava a fr. 68'796.-. Come si può constatare, sia la scala rendite, che il reddito annuo medio determinante superano di gran lungo i medesimi elementi calcolati secondo le basi della semplice rendita di vecchiaia. In base agli elementi sopraddetti l'importo pensionistico mensile ammonta a fr. 1'843.- e meglio è pari a quasi il doppio dell'importo calcolato secondo le basi AVS.

6.4 Manifestamente, quindi, la soluzione fondata sull'art. 33*bis* cpv. 1 LAVS è la soluzione più vantaggiosa per l'avente diritto.

6.5 Ne consegue che la decisione su opposizione impugnata va confermata, mentre il ricorso va respinto.

7.

Ai sensi dell'art. 85^{bis} cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto.

Alla luce dei considerandi precedenti il ricorso va considerato manifestamente infondato. Di conseguenza questo Tribunale può pronunciarsi quale giudice unico.

8.

8.1 Secondo l'art. 85^{bis} cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato.

Nella fattispecie, non si prelevano spese processuali.

8.2 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili).

Visto l'esito della procedura, al ricorrente, non rappresentato, non si assegnano indennità per spese ripetibili.

Le autorità federali per contro non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: